



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)»

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente
la versione pubblicata nel Foglio federale.*

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo
(Abolizione del canone Billag)», depositata l'11 dicembre 2015²;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
*decreta:**

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'11 dicembre 2015 «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 2–6

² *Ex capoverso 3.*

³ La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.

⁴ La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti.

¹ RS 101

² FF 2016 322

³ FF 2016 ...

⁵ La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni.

⁶ In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3–6

¹ Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

² Se l'articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.

³ Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.